

Gent.mo sig.  
avv. Anna Francesca Chimenti  
Professionista incaricato della composizione  
della crisi da sovraindebitamento  
dall'Ordine degli avvocati di Taranto  
*chimenti.annafrancesca@oravta.legalmail.it*

I sottoscritti [redacted] nato [redacted] il [redacted]  
[redacted]  
residenti [redacted] alla [redacted] assistiti nella presente procedura in virtù della  
procura speciale allegata in calce alla proposta originaria, dall'avv. [redacted]

#### PREMESSO

- che hanno proposto, con l'ausilio di codesto Organismo, la procedura dell'«**ACCORDO CON I CREDITORI**» prevista dalla legge n. 3 del 2012;
- che l'ipotesi di piano delineata in quella sede è stata formulata sul presupposto che il reddito familiare fosse costituito soltanto dalla pensione sociale (APE) pari a € 18.000,00 annui lordi e dal bonus di € 76,51;
- che tale iniziale ipotesi prevedeva l'integrale pagamento del debito (**€ 29.026,15**) vantato all'unico creditore rimasto (come indicato nell'atto di precetto) mediante la corresponsione della somma di € 300,00 mensili;
- che, in seguito, tale proposta è stata modificata al fine di ottenere l'assenso del creditore privilegiato ad una rateizzazione che coinvolgesse più annualità;
- che, in particolare, la variazione avrebbe comportato il pagamento del debito residuo (questa volta) quantificato dal creditore in **€ 34.000,00** mediante la corresponsione di € 10.000,00 alla data di omologazione del piano e la restante somma in rate mensili ognuna dell'importo di € 1.000,00;
- che anche in tale diversa prospettazione non è stato possibile ottenere l'assenso del creditore privilegiato ad una rateizzazione superiore a 12 mensilità

#### RILEVATO

- che, all'udienza dell'8 febbraio 2021, è stato chiesto di potersi avvalere dei benefici previsti dall'art. 4 ter, terzo comma, della legge 176/20;
- che la richiesta è stata accolta con l'ordinanza del 28 febbraio 2021

#### CONSIDERATO

- che, in pendenza della procedura, lo scrivente [redacted] ha maturato il diritto a fruire della pensione ordinaria per un importo mensile lordo pari ad € 2.352,30 (v. allegato 1);
- che in ragione di tale nuovo e definitivo trattamento previdenziale è stato possibile accedere alle forme di finanziamento previste dall'Ente di previdenza (v. allegati 2 e 3);
- che, in conseguenza, il nucleo familiare dispone delle risorse che consentono di modificare nei seguenti termini la

#### PROPOSTA DI PIANO / IPOTESI DI ACCORDO CON I CREDITORI

Sulla scorta di tutto quanto innanzi evidenziato si propone di modificare il piano del consumatore ex art. 12 bis e ss. della legge 3/2012 nel senso di tornare ad offrire l'estinzione del debito come indicato nell'atto di precetto (**€ 29.026,00**) mediante, questa volta, il pagamento dell'intero impor-

to in unica soluzione alla data di omologazione del piano.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) statino pensione;
- 2) estratto conto libretto di deposito nominativo ordinario;
- 3) n. 3 elaborati del "contratto di finanziamento estinguibile con cessione di un quinto della pensione".

 maggio 2021







TRIBUNALE DI TARANTO  
III Sezione Civile

*Ufficio delle Procedure Concorsuali*

Il Giudice delegato

**letto** il ricorso inteso a conseguire la ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore ex art. 7, l. n. 3/2012 presentato nell'interesse di [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED], entrambi ivi residenti [REDACTED] e assistiti in virtù di procura in atti dall'avv. [REDACTED]

**esaminato** altresì il piano del consumatore del 27.5.21, sì come riformulato a seguito del decreto datato 1.3.21 di concessione del termine di giorni 90 richiesto ai sensi dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, l. n. 176/20;

**esaminati** i documenti di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n. 3/12, la relazione particolareggiata ex art. 9 n. 3-bis l. n. 3/12 depositata dal professionista nominato dall'O.c.c. costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, avv. Anna Francesca Chimienti, nonché la relazione integrativa depositata in data 27.5.21 a seguito della riformulazione del piano;

**premesse** che a seguito del deposito della riformulazione della proposta nell'anzidetto termine e dell'esame dei documenti allegati, con decreto del 13.7.2019 veniva fissata per la discussione del piano l'udienza del 13.9.21;

**rilevata** l'assenza delle parti nel corso della anzidetta udienza e verificato, con il funzionario della cancelleria, che il predetto decreto di fissazione, ancorchè sulla consolle del magistrato risulti "depositato", non compare tuttavia tra gli atti del fascicolo telematico tenuto dalla cancelleria, sicché né quest'ultima né le parti ne hanno potuto avere contezza ai fini dei rispettivi adempimenti;

considerato, pertanto, che occorre provvedere a nuovo deposito del predetto decreto di fissazione, differendo ad altra data l'udienza inizialmente individuata;

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis della legge n. 3/2012;

**FISSA**

innanzi a sé **l'udienza del 13.12.2021, ore 10:00**, per la comparizione del ricorrente, dell'O.c.c. e dei creditori interessati per l'esame della proposta;

**INVITA**

l'organismo di composizione della crisi, ove occorra, ad integrare la relazione conformemente al contenuto prescritto dall'art. 9 co.3-bis, l. n. 3/12 nella sopravvenuta formulazione introdotta dalla l. n. 176/2020;

**DISPONE**

che la proposta di piano, la relazione particolareggiata ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 l. n. 3/12 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima della predetta udienza;

che la proposta ed il presente decreto, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto

www.tribunale.taranto.it per la durata di **giorni trenta** a cura del medesimo professionista, il quale **allo scadere dell'anzidetto termine provvederà a richiedere la relativa cancellazione;**

**ONERA**

il professionista incaricato quale O.c.c. di depositare il prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di ammortamento con la specifica delle rate da corrispondere da ciascun creditore;

**MANDA**

alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, all'O.c.c. e per esso ai creditori.

Taranto, 21 settembre 2021.

Il Giudice Delegato  
Giuseppe De Francesca